

principio generale in forza del quale si possa affermare il diritto del minore ad essere ascoltato.

A conferma di detta affermazione va segnalata una recente sentenza¹⁷, che ha affrontato il delicato tema dell'ascolto del minore. La pronuncia si inserisce nell'ambito dell'orientamento che considera assente sia nelle norme internazionali che in quelle italiane una previsione volta a stabilire in maniera indiscriminata la regola dell'audizione del minore. Secondo la Cassazione, poiché l'art. 12 della Convenzione ONU subordina l'ascolto all'apprezzamento discrezionale del giudice, che deve valutare la capacità di discernimento del fanciullo e dato che l'art. 13, c. 2, della Convenzione dell'Aja sulla sottrazione internazionale dei minori ugualmente lo condiziona all'età del minore ed al suo grado di maturità, non è possibile trarre la regola generale dell'audizione necessaria del bambino nelle procedure che lo coinvolgono. Così il giudice, nel conflitto che contrappone il minore al genitore, diviene l'arbitro e l'esclusivo interprete dell'interesse del bambino, senza che di questo venga data adeguata e diretta espressione mediante la raccolta del parere e della volontà del fanciullo.

Al fine di consentire un superamento di tale impostazione può ipotizzarsi l'introduzione nell'ordinamento interno di strumenti che consentano al minore di intervenire e di partecipare al giudizio ogni qual volta l'autorità giudiziaria abbia ritenuto di non convocarlo. L'esigenza di conformare le norme e le procedure interne alle disposizioni della presente convenzione è stata affrontata negli Stati che hanno provveduto alla ratifica e nell'ambito dei quali si erano presentate alcune difficoltà applicative¹⁸, con riferimento proprio all'attuazione degli artt. 3, 4 e 5.

¹⁷ Cass. Civ. 24 maggio – 7 dicembre 1999, n. 13657 in *Guida al diritto* 2000, n. 2 pag. 60.

¹⁸ Gianluca Esposito, La convenzione di Strasburgo ed il contesto internazionale: stato delle ratifiche, soluzioni adottate nei Paesi che l'hanno ratificata, stato del dibattito negli altri Paesi firmatari. Le esperienze di istituzioni indipendenti di garanzia per i diritti dei fanciulli – art. 12 della Convenzione, in *Atti del convegno Dopo la ratifica della Convenzione di Strasburgo (Consiglio d'Europa 1996): i diritti dei bambini tra protezione e garanzia*, Padova, 28 marzo 2003.

E' necessario anche che tutti gli operatori che si relazioneranno con il minore (dagli assistenti sociali ai magistrati) si pongano nella prospettiva, che la Convenzione europea vuole esaltare, di cogliere le reali aspettative del fanciullo, di porsi all'ascolto del minore, ascolto da ritenersi non soltanto registrazione delle parole, ma entrare in relazione con lui, cogliere le sue emozioni, ansie e problemi.

2. Un'analisi comparativa del quadro normativo vigente nei Paesi dell'Unione europea e del relativo sistema sanzionatorio in materia di reati di violenza sessuale ai danni di minori, prostituzione minorile e pedo-pornografia

Nell'ottica di una sempre maggiore integrazione europea, pare utile soffermarsi sulla comparazione delle sanzioni penali comminate nei vari Paesi dell'Unione europea agli autori di reati sessuali a danno di soggetti di minore età, in particolare dei reati di violenza sessuale, prostituzione minorile, turismo sessuale (Tavola comparativa 1) e pedo-pornografia (Tavola comparativa 2).

L'analisi che segue mostra come sia diversificato, all'interno dei Paesi europei, il panorama degli interventi sanzionatori e di contrasto del fenomeno della violenza e dello sfruttamento sessuale dei minori, nelle sue molteplici forme e manifestazioni.

Va segnalato che negli ultimi quindici anni tutti i Paesi hanno realizzato riforme legislative in materia di contrasto del fenomeno, introducendo nel proprio codice penale nuove fattispecie di reato o nuove circostanze aggravanti per le ipotesi di reato già codificate.

Tuttavia, sono i Paesi che hanno realizzato le riforme successivamente al Primo Congresso mondiale sullo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali, svoltosi a Stoccolma nell'agosto del 1996, quelli che hanno introdotto riforme sanzionatorie più incisive in termini sia qualitativi sia quantitativi, come è avvenuto in Italia con la legge n. 269/98.

In generale, si è assistito all'inasprimento delle pene previste per gli autori dei reati sessuali a danno di minori e sono state meglio specificate ed ampliate le fattispecie criminose. Ad esempio, nell'ordinamento di molti Paesi membri dell'Unione europea il cosiddetto "turismo sessuale" è stato riconosciuto come reato, stabilendo la perseguibilità di chiunque organizza, pubblicizza ed effettua viaggi all'estero con fini di sfruttamento sessuale dei minori. Sulla scia di quanto affermato a Stoccolma, molti Paesi hanno finalmente introdotto nelle

loro legislazioni il principio dell'extraterritorialità per i reati sessuali perpetrati in danno dei minori e quindi la possibilità di perseguire e giudicare l'autore nel proprio Paese di origine anche quando il reato è stato commesso in un Paese terzo.

Sono state molteplici le difficoltà incontrate per realizzare l'analisi comparativa. Innanzitutto le singole fattispecie di reato non contengono elementi costitutivi standard, ma presentano elementi costitutivi diversificati: nei termini utilizzati; nel significato tecnico-giuridico assunto da questi ultimi nelle diverse lingue dei Paesi dell'Unione europea; nell'elemento oggettivo e in quello soggettivo del reato; nel limite massimo della fascia di età protetta della persona offesa che può variare tra i 14 e i 18 anni a seconda dei Paesi e del tipo di reati; nell'uso di violenza e minaccia quali elementi costitutivi della fattispecie di reato o mere circostanze aggravanti; e, infine, nella sanzione comminata che varia a seconda che si faccia riferimento all'ipotesi principale o alle varie ipotesi aggravate del reato stesso.

Una delle due tavole è dedicata ai fenomeni connessi con la pedopornografia (Tavola 2). Anche in questo settore alcuni Paesi hanno adottato una specifica normativa per contrastare l'utilizzo di minori nella produzione di materiale pornografico, in spettacoli pubblici, o comunque in altre forme di distribuzione di immagini pornografiche. Così alcune legislazioni prevedono non soltanto la punibilità di chi produce, distribuisce, pubblicizza materiale pornografico realizzato con minori, ma anche di chi lo detiene per uso personale (Italia, Gran Bretagna, Germania, Portogallo). Alcuni Paesi hanno rivolto un impegno sempre crescente contro la preoccupante diffusione di immagini pornografiche di minori via Internet. In alcuni casi - tra cui anche in Italia - sono state create apposite norme di contrasto e sono state costituite, in seno agli organi di polizia giudiziaria, strutture operative altamente specializzate in grado di individuare le reti di distribuzione dei materiali pedopornografici. In altri casi (per esempio, la Gran Bretagna) sono stati istituiti

dai medesimi *providers* organismi *ad hoc* per il monitoraggio, il controllo e la raccolta dei dati in relazione a tali fenomeni.

Sul piano istituzionale sono state create strutture specifiche per la trattazione delle problematiche connesse con lo sfruttamento sessuale dei minori. Le forze dell'ordine di molti Paesi hanno costituito centri operativi per la realizzazione di banche dati per favorire il miglior trasferimento di informazioni e per il monitoraggio del fenomeno. Molti sforzi sono stati rivolti alla collaborazione sul piano internazionale così da assicurare una più tempestiva ed efficace trasmissione di informazioni nonché, quando necessario, l'intervento delle autorità competenti del Paese interessato.

Infine, va segnalato che i Paesi del continente europeo (detti di *civil law*) si differenziano dal Regno Unito (detto di *Common law*) perché quest'ultimo non fonda le basi del diritto solo su norme codicistiche (*statute law*), ma anche sui cosiddetti precedenti giurisprudenziali (*precedent*) che costituiscono la *common law*. Nel caso di conflitto tra *statute law* e *common law*, sarà il primo gruppo di norme a prevalere per il principio di supremazia del Parlamento.

La conoscenza del quadro legislativo esistente nei vari Paesi dell'Unione europea è il primo passo per poter attuare efficacemente gli interventi ed operare dei correttivi agli stessi ove si rivelino necessari. I reati sessuali in esame sono spesso reati senza frontiere e richiedono, pertanto, una uniformazione delle previsioni normative, oltre che un coordinamento transnazionale degli operatori delle forze dell'ordine e della giustizia, per poter essere combattuti efficacemente.

Tavola comparativa 1. Reati di violenza sessuale, prostituzione minorile e turismo sessuale, e sanzioni base comminate nei Paesi dell'Unione europea

Reati	Paesi membri dell'Unione europea (19)														
	A	B	Dk	D	E	F	Fi	G	Irl	It	L	NL	P	S	UK
Divieto di compiere atti sessuali con minori (violenza o minaccia#)	1/10 anni	lavori forzati min 10anni + multa (#)	max 4 anni (#)	max 3 anni o multa (#)	6/12 anni	7 anni e multa	max 4 anni	Fino a 10 anni (#)	5 anni	6mesi/3anni o multa	10/15 anni (#)	max 8 anni e multa (#)	1/8 anni	max 4 anni	2 anni
Divieto di induzione, favoreggiamento della prostituzione minorile	-	lavori forzati 5/20 anni + multa	max 4 anni	min 5anni o multa	1/4 anni e multa	10 anni e multa	max 6 mesi o multa	9 mesi/3 anni e multa i	max 14 anni	6/12 anni e multa	1/5 anni e multa	8 anni o multa	6mesi/5 anni	max 4 anni	2 anni
Principio di extra-territorialità (X)	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	-	X	-	X	X

19 A=Autria, B=Belgio, Dk=Danimarca, D=Germania, E=Spagna, F=Francia, Fi=Finlandia, G=Grecia, Irl=Irlanda, It=Italia, L=Lussemburgo, NL=Olanda, P=Portogallo, UK=Regno Unito, Svezia=S

Tavola comparativa 2.

Reati di pedo-pornografia e sanzioni comminate nei Paesi dell'Unione europea

Reati	Paesi membri dell'Unione europea (20)														
	A	B	Dk	D	E	F	Fi	G	Irl	It	L	NL	P	S	UK
Divieto di produrre materiale pedopornografico	min 2anni	reclus e multa	max 6mesi o multa	max 3anni o multa	1/3 anni	3anni e multa	max 2anni o multa	min 1 mese e multa	max 14 anni o multa	6/12 anni e multa	1/5 anni e multa	max 4anni o multa	max 3anni	max 2anni o multa	max 3anni e/o multa
Divieto di distribuire materiale pedopornografico	min 2anni	reclus e multa	max 6mesi o multa	max 3anni o multa	multa 3/10 mensilità	3anni e multa	max 2anni o multa	min 1 mese e multa	max 14 anni o multa	1/5 anni o multa	1/5 anni e multa	max 4anni o multa	max 3anni	max 2anni o multa	max 3anni e/o multa
Divieto di possedere materiale pedopornografico	max 6mesi o multa	1mese/ 1anno e multa	multa	1 anno o multa	-	2anni e multa	max 6mesi o multa	min 1mese e multa	max 5anni o multa	max 3anni o multa	1/5 anni e multa	max 4anni o multa	-	max 2anni o multa	max 6mesi e/o multa

²⁰ A=Autria, B=Belgio, Dk=Danimarca, D=Germania, E=Spagna, F=Francia, Fi=Finlandia, G=Grecia, Irl=Irlanda, It=Italia, L=Lussemburgo, NL=Olanda, P=Portogallo, S=Svezia, UK=Regno Unito

2.1. Reato di violenza sessuale ai danni di soggetti minorenni

In tutti i Paesi dell'Unione europea esiste una fattispecie di reato riferita al compimento di atti sessuali con soggetti di minore età. La definizione del reato tuttavia è molto variabile nei suoi elementi costitutivi; per esempio, in alcuni Paesi la violenza e minaccia risultano fra questi (Belgio, Danimarca, Grecia, Lussemburgo e Olanda), mentre nei rimanenti risultano mere circostanze aggravanti che, in caso se ne dimostri la fondatezza, non incidono sulla sussistenza del reato, ma fanno aumentare la sanzione comminabile al reato base (Austria, Francia, Finlandia, Irlanda, Italia, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia). Altri elementi variabili sono: il limite massimo dell'età per una protezione rafforzata dei minori vittima dei reati di violenza sessuale; la differenza di età tra l'autore del reato e la persona offesa e la definizione del concetto di "consenso" da parte della vittima.

In **Belgio**, l'articolo 375 c.p. dispone che qualunque atto di penetrazione, anche quello che avvenga "con il consenso" del minore di età inferiore ai 14 anni, è punito come violenza sessuale (*viol.*). Qualora ci sia il consenso di un minore di età, ma maggiore dei 14 anni, l'atto non è più punibile come violenza sessuale, bensì come offesa al pudore. Infine per il compimento di qualunque altro atto sessuale, l'età minima è fissata a 16 anni.

In **Francia**, la nozione di violenza sessuale comprende varie situazioni (il rapporto sessuale normale, la fellatio, la sodomia, l'introduzione di dita o oggetti nella vagina o nell'ano della persona offesa) e sussiste se l'autore è consapevole d'imporre alla persona offesa rapporti sessuali non voluti da quest'ultima.

In **Portogallo**, l'articolo 172 c.p. punisce chiunque compie atti sessuali con un minore di età inferiore a 14 anni o induce quest'ultimo a compierli con una terza persona. La pena detentiva è aumentata qualora vi sia penetrazione. Inoltre, l'articolo 174 c.p. punisce chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 e i 16 anni, abusando della sua inesperienza e fiducia. Infine, l'articolo 175 c.p. punisce qualunque persona di età superiore ai 18 anni

e di sesso maschile che compia atti sessuali con un minore di sesso maschile di età compresa tra i 14 e i 16 anni, o lo induca a compierli con terzi.

In Spagna, l'articolo 178 c.p. prevede la punizione di chiunque si renda colpevole del reato di "aggressione sessuale", un crimine contro la libertà sessuale altrui, con violenza o minaccia. Mentre l'articolo 179 c.p. prevede la punibilità qualora l'aggressione sessuale consista nella congiunzione carnale (*acceso carnal*) per via vaginale, anale o orale, o nell'introduzione di oggetti per via vaginale o anale. Tra le circostanze aggravanti previste per gli artt. 178 e 179 è presente l'ipotesi in cui la persona offesa sia particolarmente vulnerabile per ragioni di età, infermità o altre condizioni personali, e comunque qualora la persona offesa abbia un'età inferiore a 13 anni. L'articolo 181 c.p. tratta gli abusi sessuali che si consumano senza violenza o minaccia (*intimidación*) e senza consenso della vittima, indicando la punibilità di chiunque compie atti lesivi della libertà e della dignità sessuale di un'altra persona. Si considerano abusi sessuali senza consenso, gli atti sopra descritti se commessi ai danni di un minore di età inferiore a 13 anni, o di una persona che sia stata privata della capacità di intendere o in stato di infermità mentale transitoria, condizioni di cui l'autore ha approfittato. Infine, si considera la stessa pena, qualora il consenso è ottenuto dall'imputato avvantaggiandosi (*prevaliéndose*) di una situazione di superiorità che comprime (*coarte*) la libertà della vittima.

Va segnalato, inoltre, come si può vedere in Tavola 1, che anche in termini di tipologia ed entità di sanzioni comminate al reato di violenza sessuale, le differenze sono notevoli. In Belgio si prevedono i lavori forzati, in alcuni Paesi si prevede una pena detentiva fino ad un massimo di 15 anni (Lussemburgo), in altri la pena detentiva in alternativa (Danimarca, Italia per i minori di età compresa tra i 14 ed i 16 anni), ed in altri ancora la pena detentiva in aggiunta alla pena pecuniaria (Belgio e Francia).

2.2. Reato di prostituzione minorile

Anche per quanto riguarda il reato di prostituzione minorile, già nella definizione dello stesso, si trovano sostanziali differenze nelle scelte adottate a livello europeo, differenze che si riflettono anche nella determinazione del limite massimo dell'età della persona offesa e delle circostanze aggravanti.

In **Belgio**, l'articolo 379 c.p. punisce chiunque abbia violato le norme del buon costume esercitando, favorendo o facilitando, per soddisfare i piaceri altrui (*passion d'autrui*), il vizio (*debauche*), la corruzione o la prostituzione di un minore di età inferiore ai 16 anni. Particolarmente dettagliato è l'articolo 380bis, che prevede la punibilità di una serie di soggetti agenti: di chiunque abbia avviato, corrotto o trattenuto, sia direttamente che tramite un intermediario, un soggetto di età inferiore ai 16 anni, anche con il suo consenso, per fini di prostituzione; di chiunque abbia gestito, sia direttamente che tramite un intermediario, un luogo di piacere o di prostituzione ove minori sono indotti alla prostituzione o "al soddisfacimento del piacere altrui"; di chiunque abbia venduto, affittato, o messo a disposizione di un minore, ai fini "del soddisfacimento del piacere altrui" o per prostituzione, delle camere o qualunque altro locale con lo scopo di realizzare un profitto "insolito" (*anormal*); di chiunque abbia tratto vantaggio (il cliente), in qualsiasi modo, dalla prostituzione di un minore di età inferiore ai 16 anni. Costituiscono circostanze aggravanti specifiche: se il reato è commesso ai danni di un minore di età inferiore ai 10 anni; se il reato è costituito da atti di partecipazione all'attività di un'associazione e, infine, se il colpevole abbia la qualità di incaricato di pubblico servizio.

In **Germania**, l'articolo 180 c.p. punisce chi procura alloggio o domicilio ad un minore di 18 anni per l'esercizio della prostituzione, ovvero chi procura alloggio o domicilio ad una persona, costringendola a prostituirsi, o sfruttandola. Ai sensi dell'articolo 170 è, altresì, punito chi, violando l'obbligo di assistenza ed educazione nei confronti di un minore di età inferiore a 16 anni, lo danneggia gravemente esponendolo alla prostituzione.

Nel **Regno Unito** viene punito chiunque sfrutta la prostituzione di ragazze di età inferiore ai 21 anni, anche nell'ipotesi di procacciamento di ragazze per rapporti con terzi di qualunque parte del mondo e di ragazzi di età inferiore ai 18 anni per rapporti omosessuali. Viene, altresì, punita l'induzione alla prostituzione, alla sottomissione a rapporti sessuali o a violenza sessuale di minori di età inferiore a 16 anni. Lo sfruttamento della prostituzione è punibile nelle ipotesi più gravi, come quelle che coinvolgono minori. Esiste anche una previsione normativa che colpisce chiunque agevoli la disponibilità di strutture e locali per la realizzazione di rapporti sessuali con minori.

In **Spagna**, l'articolo 187 c.p. punisce chiunque induce, favorisce o facilita la prostituzione o la corruzione di un minore di 18 anni o di un incapace. Sarà soggetto ad un aumento di pena, nonché all'interdizione assoluta (*inhabilitación absoluta*), chiunque realizza tali fatti nell'esercizio di autorità o pubblica funzione. Un aumento di pena è disposto qualora l'imputato appartenga ad un'organizzazione o associazione, anche di carattere transitorio, dedita a tali attività.

Anche in merito alle sanzioni comminate, la Tavola 1 mostra che ci sono Paesi che prevedono pene diversificate nella qualità e nella quantità: lavori forzati da 5 a 20 anni (Belgio); pene detentive (Danimarca, Portogallo, Svezia e Regno Unito) fino a 14 anni (Irlanda); pene detentive in alternativa (Germania, Finlandia e Olanda) o in aggiunta a pene pecuniarie (Spagna, Francia, Grecia e Lussemburgo) fino a 12 anni di reclusione (Italia).

2.3. Reato di turismo sessuale a danno di minori

Questo reato costituisce di un elemento di grande novità in quanto fino alla fine degli anni Ottanta esso non esisteva nelle normative nazionali dei Paesi Europei. E' possibile constatare che, ad oggi, esso è stato introdotto in ben dodici Paesi (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Regno Unito, Spagna e Svezia) mentre negli altri tre si sta dibattendo l'argomento a livello parlamentare (Grecia, Lussemburgo e Portogallo).

L'introduzione di questa nuova fattispecie di reato costituisce uno strumento funzionale allo svolgimento delle indagini ogni qualvolta una persona abbia commesso il reato di violenza o sfruttamento sessuale di minori in un Paese terzo rispetto a quello di origine, soprattutto se tale reato è connesso al mercato del turismo. Si tratta del cosiddetto principio di extraterritorialità che, tuttavia, trova un forte limite ogni qualvolta è vincolato dalla doppia incriminazione. Ciò, infatti, implica che la fattispecie di reato deve contenere gli stessi elementi costitutivi sia nel Paese di origine dell'autore che nel Paese in cui il reato è commesso (questa previsione esiste nell'ordinamento legislativo di Belgio, Francia, Olanda e Svezia).

E' interessante rilevare che alcuni Paesi rispetto alla definizione di "paese di origine" dell'autore del reato hanno esteso l'applicazione del principio di extraterritorialità dalla cittadinanza alla residenza (Francia e Belgio) o addirittura alla presenza transitoria sul proprio territorio (Belgio e Svezia).

In **Belgio**, va segnalata la recente estensione della competenza dei tribunali che può essere paragonata ad una sorta di "competenza universale", essendo sufficiente che un cittadino o uno straniero si trovi sul territorio del Paese per poter essere perseguito, qualunque sia il reato contestato e dovunque lo abbia commesso.

In **Francia**, il codice penale consente di combattere il fenomeno del turismo sessuale che cittadini francesi praticano all'estero. L'articolo 113-6 dispone che la legge francese sia applicabile a qualunque reato commesso da un

cittadino francese fuori dal territorio della Repubblica francese. Il turismo sessuale, se riguarda minori di età inferiore a 15 anni, e se viene commesso senza violenza, costrizione, minaccia o inganno, è un reato ai sensi dell'articolo 227-5 c.p. Un cittadino francese che all'estero ha commesso atti di sfruttamento sessuale in danno di minori potrà, dunque, essere perseguito al momento del suo rientro in Francia. Esistono, tuttavia, due condizioni restrittive all'applicazione delle norme francesi ad un cittadino francese che ha commesso tali reati all'estero: primo, il fatto deve essere ritenuto reato anche dalla legge dello Stato in cui è stato commesso (articolo 113-6); secondo, il reato può essere perseguito solo su richiesta del Pubblico ministero, che deve essere a sua volta preceduta dalla querela da parte della persona offesa, o dei suoi aventi diritto ovvero da una denuncia ufficiale dello Stato in cui il fatto che costituisce reato è stato commesso (articolo 113-8). Queste due condizioni restrittive sono state superate per quanto riguarda il turismo sessuale, con l'entrata in vigore della legge del 1 febbraio 1994 (titolo IV, articolo 15). Ad oggi, una molestia sessuale commessa all'estero senza violenza, costrizione, minaccia o inganno da una persona di età superiore a 18 anni in danno di un minore di età inferiore a 15 anni, è soggetta alla legge penale francese allorquando: è accompagnata dal pagamento di una somma di denaro (circostanza aggravante); anche se il fatto non è punito dalla legislazione dello Stato in cui è commesso; anche se la persona offesa o i suoi aventi diritto non hanno presentato querela (nello Stato in questione), o se l'autorità dello Stato cui appartiene la persona offesa non ha sporto una denuncia.

In **Italia**, l'articolo 10 della legge n. 269/98 ha previsto la punibilità quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano, introducendo il principio di extraterritorialità che consente di perseguire l'autore dei reati di sfruttamento sessuale anche se commessi all'estero.

Nel **Regno Unito**, con la riforma del 1996, è stato introdotto il principio di extraterritorialità per l'istigazione volta alla commissione di atti sessuali fuori dal Regno Unito. Elementi costitutivi della fattispecie criminosa sono: l'accordo avente per oggetto la condotta di reato deve riguardare un atto che abbia luogo in un territorio non appartenente al Regno Unito; l'accordo deve riguardare la commissione di un atto sessuale non perseguibile in Inghilterra o nel Wales; la condotta deve essere collegata ad atti preliminari o ad azioni commesse in Inghilterra o nel Wales; deve valere il principio della doppia incriminazione, ossia il fatto deve costituire reato secondo la legge del luogo in cui è commesso.

2.4. Reato di pedo-pornografia

L'importanza di colpire non solo chiunque sfrutta minori per realizzare e produrre materiale pedopornografico, ma anche chi commercia, distribuisce, divulga o pubblicizza tale materiale, e chiunque cede o detiene tale materiale – così come disposto in **Italia** dagli artt. 600 *ter* e 600 *quater* c.p. – è evidenziata dal fatto che tale materiale è di per sé corpo di reato, dato il suo contenuto penalmente rilevante (come nell'ipotesi di violenza sessuale cui all'articolo 609 *quater* c.p.), e viene spesso utilizzato sia come mezzo di comunicazione e di scambio fra i pedofili sia come strumento iniziatico nei confronti dei minori. Il materiale pedo-pornografico, non raramente, viene utilizzato dai pedofili come esca per attrarre e convincere: essi, infatti, possono mostrare al minore un filmato che riproduce rapporti sessuali fra adulti e bambini con l'obiettivo di trasmettere un messaggio normalizzante rispetto agli atti rappresentati. In questo modo si cerca di dimostrare che anche altri minori compiono tali atti, utilizzando le immagini del filmato come prova della loro "normalità". La pornografia pedofila può essere di tipo commerciale oppure *home made*, cioè prodotta, collezionata e scambiata solo privatamente. Può riprodurre non solo scene di violenza sessuale e fisica ma anche atti più estremi, quali l'uccisione

del bambino (trattasi dei video *snuff*, termine inglese che significa "spegnere, soffocare").

Tutti i Paesi europei puniscono in modo specifico la produzione e la distribuzione di materiale pedo-pornografico, mentre il possesso non viene ancora esplicitamente perseguito da tutti i quindici Paesi europei.

Anche per questa fattispecie di reato le definizioni sono molto diversificate: negli elementi costitutivi, nel limite massimo della fascia di età del minore vittima e nelle sanzioni comminate.

In **Germania**, nel 1997 è entrata in vigore una riforma in materia di pornografia minorile che persegue ogni forma di comunicazione nella quale si sfruttino a fini sessuali immagini con minori. E' stata anche regolamentata la problematica relativa alla responsabilità dei *service providers* rispetto alla circolazione sul sistema telematico di materiale pornografico minorile di cui essi sono in qualche modo a conoscenza, o la cui circolazione poteva essere evitata. L'articolo 184 c.p. punisce chiunque offre, procura, mette a disposizione di un minore di 18 anni scritti pornografici, oppure espone, affigge, presenta o mette a disposizione in un luogo accessibile o visibile a minori di 18 anni tali scritti; oppure li offre, annuncia, reclamizza pubblicamente o in un luogo accessibile o visibile a minori di 18 anni; oppure li mette in mostra durante una pubblica proiezione cinematografica, a fronte di un corrispettivo. Alla stessa pena soggiace chiunque diffonde una rappresentazione a mezzo radiotelevisivo. Infine, è punito chiunque, con riferimento a scritti pornografici che abbiano ad oggetto atti di violenza, abusi sessuali nei confronti di minori o atti sessuali tra esseri umani ed animali, li diffonde, li espone pubblicamente, li affigge, li mette a disposizione, li tiene a disposizione, li annuncia, li reclamizza, li importa o li esporta. Se, invece, si è in presenza di abusi nei confronti di minori o se il fatto è avvenuto in virtù di una particolare posizione professionale dell'autore, oppure questi è membro di una struttura organizzata si ha un aumento della pena prevista. Infine è punito chiunque possiede o procura per sé, o per altri, scritti che abbiano ad oggetto abusi sessuali su minori.

In **Portogallo**, ai sensi dell'articolo 172 c.p., è punito chiunque mette in scena spettacoli di natura pornografica o utilizza fotografie o film pornografici con minori di età inferiore a 14 anni, o li mostra a minori di età inferiore a 14 anni. La pena è diminuita se si tratta di minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

In **Spagna**, chiunque compie o fa compiere ad altri atti di esibizioni oscene di fronte a persone di minore età o incapaci viene punito ai sensi dell'articolo 185 c.p.. Viene, altresì, punito ai sensi dell'articolo 186 c.p. chiunque con qualunque mezzo diretto diffonde, vende, esibisce materiale pornografico tra minori di 18 anni o incapaci. Inoltre, viene punito ai sensi dell'articolo 189 c.p. chiunque utilizza minori di età o incapaci per o in spettacoli esibizionisti o pornografici, sia in pubblico che in privato, o per realizzare (*elaborar*) qualunque tipo di materiale pornografico o per finanziare una qualunque delle attività qui descritte; chiunque produce, vende, distribuisce, esibisce o favorisce la produzione, vendita, distribuzione o esibizione attraverso qualunque mezzo di materiale pornografico nella cui realizzazione siano stati utilizzati minori di età o incapaci, anche qualora tale materiale provenga dall'estero o sia stato sconosciuto. La pena è ridotta alla metà inferiore nei confronti di chiunque viene trovato in possesso di tale materiale per la realizzazione di una delle condotte descritte, mentre è aumentata qualora l'imputato appartenga ad una organizzazione o associazione, anche se a carattere transitorio, dedita alla realizzazione di tali attività. Infine, è punito chiunque coinvolge un minore di età, o un incapace, in un comportamento (*comportamiento*) sessuale che pregiudichi l'evoluzione o lo sviluppo della personalità di quest'ultimo, nonché qualunque persona che, avendo sotto la sua potestà, tutela, cura o affidamento (*acogimiento*) un minore di età o un incapace e, conoscendo il suo stato di prostituzione o corruzione, non fa il possibile per impedire la prosecuzione di tale stato o non avvisa l'autorità competente.